

Operazione utilizzabile «a sfavore» per i reati senza copertura

Ivo Caraccioli

Durante il passaggio parlamentare, il decreto legge 103/2009 - correttivo del decreto 78 con la manovra d'estate - da un lato ha ampliato il numero dei reati per i quali l'adesione allo scudo fiscale assicura la non punibilità. Ma, dall'altro lato, ha modificato in senso restrittivo la non utilizzabilità «a sfavore» del contribuente dell'emersione delle disponibilità economiche all'estero: escludendo, di fatto, i procedimenti penali.

La modifica

Il testo originario dell'articolo 13-bis, comma 3 del decreto legge 78 prevedeva infatti che «il rimpatrio ovvero la regolarizzazione (...) non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale».

Il decreto legge 103 ha però precisato che la «sede giudiziaria» nella quale i dati e le informazioni forniti per aderire allo scudo non possono essere utilizzati a sfavore del contribuente è quella «civile, amministrativa e tributaria»: non, quindi, quella penale. La correzione produce conseguenze rilevanti - appunto in senso riduttivo - in ambito penalistico.

Gli effetti

Si ipotizzi un reato tra quelli non estinti dallo scudo (per esempio, la bancarotta fraudolenta). Il fatto che si venga a sapere che l'imprenditore, imputato di "distrazione" dei beni dell'azienda, abbia portato del denaro all'estero può, invero, costituire un elemento di prova a suo carico. Infatti questo elemento, emergendo dall'utilizzo dello scudo fiscale, potrebbe essere comunque valutato a sfavore del contribuente, dato che si verte in sede penale.

Situazione che, appunto, non si potrebbe verificare in una causa civile o amministrativa: come nel caso, per esempio, di una lite tra soci, di una controversia tra co-

niugi sull'assegno divorzile, di una causa di lavoro di un dipendente, o di un'impugnazione di un atto amministrativo in qualsiasi materia.

Non punibilità allargata

Il decreto 103 ha poi allargato la non punibilità per chi aderisce allo scudo fiscale - che in origine il decreto 78 prevedeva solo per i reati di «dichiarazione infedele» e di «omessa dichiarazione» - a tutti i reati indicati dall'articolo 8, comma 6, lettera c) della legge 289/2002. Nel dettaglio, l'estensione riguarda questi reati: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; occultamento o distruzione di documenti contabili. Inoltre, lo scudo estingue alcuni reati di falso previsti dal Codice penale e alcuni reati societari disciplinati dal Codice civile (false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori).

Piani distinti

Occorre, dunque, tenere ben distinta l'estinzione di determinati reati in conseguenza dell'adesione a uno scudo quantitativamente congruo dal diverso fenomeno della "prova" di altri diversi reati rispetto ai quali l'emersione della detenzione di capitali all'estero può influire sulla prova.

E questo, si badi, sembrerebbe anche con riferimento a soggetti diversi da quelli tra i quali sussiste la controversia (per esempio, soci distinti rispetto a quelli che hanno instaurato la causa civile, che siano incriminati in un secondo tempo e risultati che non abbiano "scudato").

Il tutto, comunque, può essere salvaguardato dalla segretezza del rimpatrio o della regolarizzazione, prevista dalla legge. Ma che, di fatto, potrebbe essere illegittimamente superata, per esempio attraverso una fotocopia abusivamente fatta da un familiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole - 24 Ore Documenti, p. 11	◆	Internazionale - Monitoraggio fiscale - Emersione di attività illecitamente detenute all'estero - Scudo fiscale-ter - Ddl di conversione del DL 103/2009 - Voto di fiducia da parte della Camera	7
--------------------------------------	---	---	---